

Che cosa prevede il testo del decreto

LE CONDIZIONI PER L'AVVIO

Evasioni commesse al 31 dicembre 2013

La procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*) dei capitali costituiti "in nero" all'estero è prevista solo per fatti (cioè omesse dichiarazioni) commessi fino al 31 dicembre 2013.

La finestra temporale per sanare volontariamente la propria posizione con il Fisco si chiuderà il 30 settembre 2015.

La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore

abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie. Divieto di *voluntary* anche se a sapere di ispezioni etc. siano stati soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona

COME E QUANDO SI PAGA

Pagamento integrale e in unica soluzione di tasse e sanzioni

Il dichiarante deve versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento sanzionatorio

per la violazione degli obblighi di dichiarazione entro il termine per la proposizione del ricorso. La *voluntary disclosure* si applica limitatamente agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero. Entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti di tasse e sanzioni, l'agenzia delle Entrate comunica alla Procura della Repubblica competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria

STOP CONDIZIONATO ALLE INDAGINI

La voluntary falsa punita con pene fino a 6 anni di carcere

Chi presta la "collaborazione volontaria" non verrà perseguito per i reati dichiarativi (articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

Le pene previste per frode fiscale (articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) sono invece diminuite fino alla metà. Chi, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria,

esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte, o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono i benefici fiscali e penali previsti da questo decreto legge

L'AUTORICICLAGGIO

Il nuovo reato

Nel provvedimento sulla *voluntary disclosure* sarà disciplinato per la prima volta il reato di autoriciclaggio. Una modifica legislativa, destinata a entrare in vigore da agosto 2014. Dal punto di vista giuridico, oggi scatta una clausola di riserva (che sarà eliminata) per cui il riciclaggio è sanzionabile soltanto «fuori dei casi di concorso nel reato»

Gli effetti della clausola

In questo modo è esclusa la

punibilità per riciclaggio non solo dell'autore del reato presupposto che provveda direttamente a sostituire o trasferire i proventi o comunque a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ma anche e soprattutto dell'autore in via principale del riciclaggio il quale, per il fatto di aver anche in minima parte contribuito alla commissione del reato presupposto, concorre solo in quest'ultimo reato, andando così immune dal riciclaggio